

Legge regionale 02 febbraio 1991 , n. 8 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

Art. 35

- 1.** Al personale messo a disposizione della Regione ed inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, l' assegno di cui al comma 6 del medesimo articolo viene attribuito definitivamente a titolo di stipendio.
- 2.** Al personale in posizione di comando inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non si applica l' articolo 32. Al fine dell' applicazione dell' articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, per << stipendio iniziale >> deve intendersi quello previsto per la qualifica d' inquadramento della tabella << B >> allegata alla presente legge.
- 3.** Al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non viene applicato il comma 6 del medesimo articolo.